



# COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

Del 21 dicembre 2017

---

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.**

---

Nell'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
BOT SARTOR PIER LUIGI	Presidente	X	
BESSOLO VENERIA ELIO	Vice Sindaco	X	
FRANCESCONI SANDRO	Consigliere	X	
BORTOLON SILVIA	Consigliere	X	
ZACCHIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
PUPPATO PAOLO	Consigliere		X
GRASSINO ADRIANO	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **GIACHINO Dr. Claudio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BOT SARTOR PIER LUIGI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che :

- il Senato della Repubblica, il 30 novembre 2017, ha approvato il disegno di legge, d'iniziativa del Governo: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 23 novembre 2017, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2018;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 è stato stabilito il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. (G.U. Serie Generale n. 285 del 6/12/2017);

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014), col quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI);

DATO ATTO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016) ha apportato sostanziali variazioni alla IUC, per quanto riguarda la TASI sull'abitazione principale e l'IMU sugli immobili concessi in comodato e sui terreni agricoli;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, *ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, con *esclusione, dal 2016, per le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*
- nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione n. 12 del 22/07/2014 ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Esame ed approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 8 in data 31/03/2016, ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Riapprovazione a seguito modifiche ed integrazioni legislative”;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 24 del 24/04/2014 ad oggetto: “Designazione del Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;

VISTO l’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.e i., il quale testualmente recita:

*“677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;*

VISTO l’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201 del 6/12/2011, che prevede “A decorrere dall’anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e s.m.”;

VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 6/12/2011, che prevede “A decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio.”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 3 del 31/01/2017 ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2017”;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018, si ritiene di confermare anche per l’anno 2018 le stesse aliquote dell’Imposta Municipale Propria “IMU” approvate per l’anno 2017;

DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione mantenere l’assimilazione alla abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili:

- a) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: “A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano:

### DELIBERA

1) DI CONFERMARE per l'anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), le stesse aliquote deliberate per l'anno d'imposta 2017, nelle seguenti misure:

<i>CATEGORIE CATASTALI</i>	Aliquote %
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>0,5</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>0,7</b>
<b>ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE</b> fabbricati classificati nelle categorie catastali <b>A/1, A/8, A/9</b> , e pertinenze degli stessi appartenenti alle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b>	<b>0,3</b>
<b>ALTRI FABBRICATI:</b> fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. <b>A / B / C</b>	<b>0,5</b>
<b>ALTRI FABBRICATI:</b> fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. <b>D</b>	<b>0,76</b>

2) DI CONFERMARE in € **200,00** la detrazione per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7), fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) DI ASSIMILARE alla abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposta o applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili:

- a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

4) DI DARE ATTO che per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

5) DI DARE inoltre atto che verrà rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai

sensi di quanto disposto dall'art. 13, commi 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

7) STANTE l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000.

In esecuzione dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012, vengono di seguito espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO/TRIBUTI**

**F.to FOGHINO Giovanni**

- Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**F.to BESSOLO IVANA**

Approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BOT SARTOR PIER LUIGI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to GIACHINO Dr. Claudio

---

***ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE***

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale 11/01/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to FOGHINO Giovanni

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Scarmagno, lì 11/01/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
FOGHINO Giovanni

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_**

**X** dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to GIACHINO Dr. Claudio